

# BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

## NOTA INTEGRATIVA

### Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economicopatrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

### **Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Non vi sono spese potenziali derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio.

E' stato regolarmente costituito il fondo spese per indennità di fine mandato.

### **Il cambio di contabilità**

Al fine di analizzare i dati contabili del Bilancio di Previsione 2016, si rende indispensabile premettere che è stata svolta attività di ricodifica di tutte le voci del bilancio in relazione al piano integrato dei conti e in base ai nuovi schemi di bilancio da adottare obbligatoriamente a decorrere dal 2016.

Le entrate sono distinte in titoli, tipologie e categorie e capitoli, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi, la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli enti.

All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, Macroaggregati e Capitoli.

### **Effetti del riaccertamento straordinario dei residui sul bilancio 2016/2018**

Con atto della Giunta Comunale n.37 del 29/4/2015, confermato con deliberazione consiliare n.26 in data 20/5/2015, è stata approvata l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui alla data dell'01/01/2015 con le conseguenti variazioni delle re-imputazioni contabili per modifica del cronoprogramma dei lavori; le risultanze emerse dall'operazione sono previste negli stanziamenti di Bilancio di Previsione con specifico riferimento alla re-imputazione di impegni e accertamenti di parte corrente e di parte investimenti, la cui esigibilità è attesa negli anni 2016/2018 ed al cui finanziamento si è provveduto con l'iscrizione in entrata dell'apposito fondo pluriennale vincolato sia di parte corrente che di parte investimenti.

L'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ha la finalità di raccordare la contabilità ex D.lgs 77 alla nuova armonizzazione.

Tuttavia sul bilancio 2016, così come è stato per l'esercizio 2015, produce un effetto distorsivo cumulando la competenza con i "vecchi" residui.

### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE )**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha evidenziato come non fosse più necessario l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate relative alla TARI in quanto le stesse verranno gestite direttamente da SAVNO.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione. Considerate le suddette esclusioni, è stata individuata esclusivamente, quale risorsa d'incerta riscossione, i proventi derivanti dalle sanzioni (codice della strada e amministrative)
2. calcolare, per ciascun capitolo, la media ponderata del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi
3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio). La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

In allegato alla presente relazione le tabelle con il dettaglio dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

## **Altri accantonamenti iscritti a Bilancio**

### **1. Fondo di riserva:**

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva pari a euro 10.786,82 nell'esercizio 2016 (9.356,82 per il 2017 e 10.356,82 nel 2018), conforme ai limiti di cui all'art. 166 del D.lgs 267/2000 e un fondo di riserva di cassa pari a euro 30.000,00;

### **2. Fondo rischi**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso con possibile soccombenza di spese.

### **3. Fondo a copertura perdite Società Partecipate**

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014.

In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo le società partecipate rilevate perdite da ripianare il fondo non è stato costituito.

### **4. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 700,00.- che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1.l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2.gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3.gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2016-2018 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2015; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2015 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2016-2018 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

**Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:**

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015</b>	<b>1.898.871,06</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015</b>	<b>0,00</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	1.953.123,80
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	1.992.828,08
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2016</b>	<b>1.859.166,78</b>
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	798.385,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015</b>	<b>1.060.781,78</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014	1.083,34
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	2.000,00
Fondo indennità di fine mandato amministratori al 31/12/2015	3.278,26
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>6.361,60</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	115.726,76
Vincoli derivanti da trasferimenti	9.850,50
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>125.577,26</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>458.255,45</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>470.587,47</b>

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

### Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri.

L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro.

Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Per la parte in conto capitale in fase di predisposizione del bilancio, il FPV è stato calcolato sulla scorta del riaccertamento straordinario approvato con delibera della Giunta Comunale n.37 del 29/4/2015 e confermato con deliberazione consiliare n.26 in data 20/5/2015(per euro 533.000,00), nonché della variazione di esigibilità approvata con determinazione area amministrativo-finanziaria n. 157 del 31/12/2015 (per Euro 44.385,00).

Il FPV per gli esercizi 2017 – 2018 non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi, saranno conclusi entro l'anno.

Per la parte corrente è stata iscritta nel triennio la somma di Euro 31.000,00 relativa al trattamento accessorio premiante da liquidare nell'esercizio così come indicato dall'Allegato A 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 5.2; eventuali altre voci saranno inserite in sede di riaccertamento ordinario.

### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

### **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Portobuffolè non ha rilasciato alcuna garanzia.

### **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

### **Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

I dati delle società partecipate sono disponibili nel sito istituzionale – sezione Amministrazione trasparente. Di seguito viene riportato elenco con la misura della partecipazione diretta in società e la durata dell'impegno

DENOMINAZIONE	RAGIONE SOCIALE	OGGETTO SOCIALE	MISURA PARTECIPAZIONE	DURATA IMPEGNO
PIAVE SERVIZI SCRL - San Donà di Piave	SCRL	La società ha per oggetto l'attività di direzione e coordinamento unitario di Gruppo contrattuale di società – di proprietà di enti locali titolari del servizio idrico integrato e facenti parti dell'Ambito Territorio Ottimale del Veneto Orientale, zona territoriale della sinistra Piave – per l'esercizio del ciclo idrico integrato	0,1998	31/12/2040
SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.I.S.P.	SRL	La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato comprensivo sia di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acque ad usi civili che di fognatura, depurazione e rigenerazione delle acque reflue.	0,499461886	31/12/2050
ASCO HOLDING SPA	SPA	La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.	0,05	31/12/2030
GAL TERRE DI MARCA	Soc.Cons.a r.l.	La società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione della risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra Enti Locali ed imprenditorialità privata.	1,8251	31/12/2015
CONSORZIO SERVIZIO IGIENE DEL TERRITORIO - C.I.T.	Consorzio	Il consorzio cura la difesa e la salvaguardia ecologica dell'ambiente, promuove iniziative atte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, provvede alla progettazione ed alla gestione degli impianti, coordina la raccolta ed il trasporto nonché la commercializzazione dei rifiuti	0,3	In fase di chiusura della liquidazione

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**



### Proventi da alienazioni

La Finanziaria 2016 ha aggiunto al comma 11 dell'articolo 56-bis del D.L. 21/6/2013, n.69, convertito con modificazioni dalla Legge 9/8/2013, n.98 il seguente periodo "Per i comuni la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della Legge 24/12/2012, n.228.

A sensi della suddetta disposizione una quota pari al 10% delle alienazioni viene destinata in bilancio all'estinzione mutui. Salva comunque la verifica delle sanzioni applicate da Cassa DD.PP. per l'estinzione anticipata dei mutui contratti.

### Contributi e Trasferimenti

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione .

### Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2016-2018 tiene conto della programmazione del fabbisogno del personale e dei vincoli di spesa totale (spesa complessiva inferiore alla spesa 2008 non essendo l'Ente soggetto al Patto di Stabilità) e di spesa per personale flessibile.

### Limiti di spesa

Si evidenzia che il progetto di bilancio è stato redatto nel rispetto dei vincoli di spesa fissati dal D.L. 31/5/2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito in Legge 30/7/2010, n. 122, dal D.L. n. 101 del 31/8/2013 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", dal D.L. n. 95 del 6/7/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", dalla legge 228 del 24/12/2012 e dal D.L. 66 del 24/04/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito in L.23 giugno 2014, n. 89 ed in particolare:

- al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 31/8/2013 n. 101, per il 2015 non può essere superiore al 75% del limite stabilito per il 2014, definito come il 80% del limite di spesa per l'anno 2013 determinato ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito in Legge 30/7/2010, n. 122 (20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per studi e incarichi di consulenza per le medesime finalità). In sostanza, il legislatore ha ulteriormente ridotto il limite di spesa precedentemente previsto dal citato art.6, co.7 in rapporto alla spesa sostenuta nell'anno 2009. Inoltre, secondo le disposizioni del DL 95 del 06/07/2012, art 5 c.9, è fatto divieto di attribuzione di incarichi di studio e consulenza a soggetti che abbiano svolto nel corso dell'ultimo esercizio attività analoghe presso l'amministrazione. La legge 228/2012 all'art. 1 comma 146 ha vietato di dare incarichi di consulenza in materia informatica, salvi casi adeguatamente motivati. Inoltre il DL 66 del 24/04/2014 all'art.14 c.1 ha definito che la limitazione non può essere superiore al 1,4% della spesa di personale risultante dal conto annuale 2012;

- ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito in Legge 30/7/2010, n. 122 non è possibile effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;

- ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito in Legge 30/7/2010, n. 122 non è possibile sostenere spese per sponsorizzazioni;

- ai sensi dell'art 6 comma 12 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito in Legge 30/7/2010, n. 122 non è possibile effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali

di pace e delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;

- ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito in Legge 30/7/2010, n. 122 l'attività di formazione, svolta principalmente tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione e la spesa per attività (esclusivamente) di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;

- ai sensi dell'art 5, comma 2, D.L. n. 95 del 6/7/2012 le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2011 con esclusione dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dei servizi sociali e sanitari. Tale limite viene ulteriormente ridotto del 20% nel caso in cui l'amministrazione non adempia al censimento permanente delle autovetture di servizio (D.L. n. 101 del 31/8/2013 art 1 comma 2). Questa disposizione va ulteriormente ad aggravare il taglio di spesa già introdotto dall'art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010. La legge 228/2012 dispone inoltre che non possono essere acquistate o locate autovetture fino al 31/12/2015; dal calcolo sono escluse auto della polizia e vigilanza e protezione civile i servizi sociali e le autovetture legate alla vigilanza di strade provinciali e regionali;

- come disposto dall'art. 3 del D.L. n. 95 del 6/7/2012 e dai successivi DL 66/2014 e DL 192/2014, per quanto concerne le locazioni passive dovute dalla amministrazioni pubbliche, le indicizzazioni ISTAT non si applicano al canone dovuto. Dal 1 luglio 2014 è applicata una riduzione del 15% dei canoni corrisposti per contratti stipulati già in essere. Il Decreto Legge n. 192/2014 convertito in Legge n.11 del 27 febbraio 2015 ha prorogato al 31/12/2015 gli effetti contenitivi prescritti dal predetto decreto; gli stanziamenti 2016 sono stati formulati rispettando tale limitazione;

- la Legge 228/2012 prevede che non possono essere acquistati immobili a titolo oneroso fermo restando l'indispensabilità e indilazionabilità, né stipulati contratti di locazione passiva fatto salvi quelli che determinano condizioni più vantaggiose in sostituzione di immobili dismessi. Deve essere acquisito il parere di congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio;

- la Legge 228/2012 prevede che negli anni dal 2013 al 2016 gli enti locali non possono effettuare spese per l'acquisto di mobili e arredi in misura superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011.

### Pareggio di bilancio

A seguito dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2016, della Legge n. 208/15 (*“Legge di stabilità 2016”*), si prevede (art. 1, comma 712) che, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione degli Enti territoriali debba essere obbligatoriamente allegato un Prospetto contenente le previsioni di competenza triennali, rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del concorso dell'Ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica.

In applicazione del comma 710 della citata *“Legge di stabilità”*, Regioni, Province e Comuni, a far data dal 1° gennaio del corrente anno, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini del rispetto del saldo di cui sopra, rilevano tra le entrate finali quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Dlgs. n. 118/11, mentre tra le spese finali rilevano quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il *“Fondo pluriennale vincolato”*, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa la Commissione *Arconet*, nella seduta del 20 gennaio 2016, ha approvato il Prospetto dell'equilibrio tra entrate e spese finali da allegare al bilancio di previsione 2016-2018.

Lo schema, valido sia per gli Enti Locali che per le Regioni, prevede che dal calcolo delle spese correnti e in conto capitale vengano esclusi tutti gli accantonamenti che, non impegnati, confluiscono nel risultato di amministrazione: “*Fcde*”, “*Fondo contenzioso*”, altri accantonamenti.

Il “*Fcde*” deve essere considerato al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo di amministrazione, mentre i Fondi di riserva ed i Fondi speciali delle Regioni non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione salvo (a consuntivo) solo per la quota non impegnata.

Limitatamente invece all'annualità 2016, lo schema prevede:

- che tra le entrate rilevi il “*Fpv*” di parte corrente e di parte capitale (al netto delle quote finanziate da indebitamento), mentre i trasferimenti correnti del Titolo II vengano considerati al netto del contributo Imu-Tasi, *ex* 1, comma 20, della Legge n. 208/15 (per i Comuni), e al netto del contributo riconosciuto per la riduzione dell'indebitamento *ex* art. 1, comma 683, della Legge n. 208/15 (per le Regioni);
- che tra le spese correnti rilevi il “*Fpv*” di parte corrente, e vengano escluse quelle sostenute per la bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie (art. 1, comma 716, della Legge n. 208/15) e quelle sostenute dagli Enti Locali dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto per il sisma 2012 (art. 1, comma 441, Legge n. 208/15);
- che tra le spese in conto capitale rilevi il “*Fpv*” di parte capitale (quest'ultimo al netto della quota finanziata da indebitamento) e vengano invece escluse le spese d'investimento relative agli interventi di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie (art. 1, comma 716, della Legge n. 208/15) e quelle sostenute dagli Enti Locali dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto per il sisma 2012 (art. 1, comma 441, Legge n. 208/15);
- che il saldo tra le entrate e le spese finali può essere incrementato o diminuito dagli spazi positivi o negativi dei c.d. “*Patti regionalizzati e nazionali*”.

Con riferimento all'esercizio 2016, il Prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante una Delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio comunale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 11, comma 11, del Dlgs. n. 118/11. Nelle more dell'emanazione del Decreto che prevede lo Schema degli equilibri gli Enti, al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sono tenuti ad allegare il Prospetto deliberato dalla Commissione *Arconet*.

E' stato pertanto predisposto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli che sarà allegato al Bilancio.

Portobuffolè, 8/2/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA  
Rossit rag. Antonella